

Regolamento
della legge di applicazione della legge federale sul commercio
ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco
 (del 25 marzo 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 17 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003,

decreta:

Dipartimento competente

Art. 1¹ Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l'autorità competente ad applicare la legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (di seguito legge).

Commercio ambulante: Domanda

Art. 2² La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 2 lett. a), b), c) della legge va presentata al Servizio.

Apparecchi automatici per i giochi di destrezza

Domanda e documentazione

Art. 3³ La domanda per l'ottenimento della licenza dev'essere inoltrata al Servizio corredata da:

- a) l'estratto del casellario giudiziale;
- b) l'estratto dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti;
- c) il permesso di soggiorno per il richiedente straniero;
- d) l'estratto del registro di commercio per le società.

Contenuto della licenza

Art. 4 La licenza indica i dati personali del titolare e il genere di apparecchio autorizzato.

Obblighi del titolare

Art. 5 Il titolare della licenza è tenuto ad applicarla in modo visibile sull'apparecchio.

Tassa sulla licenza: Calcolo

Art. 6 ¹La tassa sulle licenze è stabilita come segue:

- a. videogioco fr. 250.--
- b. flipper fr. 200.--

²Per altri apparecchi automatici da gioco il Servizio stabilirà la tassa in funzione delle loro caratteristiche.⁴

Norma abrogativa

Art. 7 Il Regolamento d'applicazione alla legge 1° marzo 1966 sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 29 gennaio 1991 è abrogato.

¹ Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedenti modifiche: BU 2009, 464; BU 2011, 75; BU 2014, 457.

² Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014, 457.

³ Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014, 457.

⁴ Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014, 457.

945.110

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003.

Pubblicato nel BU **2003**, 141.